

Avv. Ivana Miccoli
Via Camillo Rosalba 47/J -70124-Bari
cell. 333.9176765 – fax 0230134945
PEC miccoli.ivana@avvocatibari.legalmail.it

**Avviso di notificazione in forma semplificata, mediante la
pubblicazione del ricorso sul sito internet della Regione Puglia, con le
modalità indicate nel Decreto n. 103 del 21.3.2020 del TAR Puglia Bari**

Si rende noto che, con Decreto n. 103 del 21/3/2020, il TAR BARI ha disposto la notificazione in forma semplificata, mediante la pubblicazione sul sito internet della Regione Puglia, del ricorso ivi presentato, come di seguito specificato:

- 1) Autorità Giudiziaria: **TAR PUGLIA - BARI, Sez. III**
- 2) Numero di registro generale: **RG 292/2020**
- 3) Nome ricorrente: **A.t.s. Mistral & Grapes**
- 4) Amministrazione intimata: **REGIONE PUGLIA**
- 5) Controinteressati conosciuti: tutte le imprese indicate nella “graduatoria provvisoria Determinazione Autorità di Gestione n. 501 del 23.12.2019” allegata al presente avviso.
- 6) Estremi provvedimenti impugnati: **comunicazione di chiusura del procedimento**, trasmessa con **nota prot. 2045 del 4/02/2020**, con la quale il RUP della sottomisura 16.2 ha dichiarato inammissibile la domanda di “sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” presentata dalla ricorrente; **avviso Pubblico approvato con DAG n. 194 del 12/9/18 – Burp n. 121 del 20/9/18**, nella parte in cui prevede la necessità della costituzione dei raggruppamenti (comprese le ATS) nella forma dell’atto pubblico; ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
- 7) Sunto dei motivi di ricorso:
 - *violazione e falsa applicazione della lex specialis. Violazione del*

Avv. Ivana Miccoli

Via Camillo Rosalba 47/J -70124-Bari

cell. 333.9176765 – fax 0230134945

PEC miccoli.ivana@avvocatibari.legalmail.it

favor participationis.

Il requisito di costituzione dell'ATS esclusivamente con atto pubblico (e addirittura la costituzione stessa del raggruppamento) non è elemento essenziale dell'avviso pubblico e quindi causa di inammissibilità della domanda.

- ***Violazione di legge: articoli 48 e 83 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).***

La clausola della *lex specialis* che dispone l'obbligo di costituire, a pena di esclusione, l'ATS con atto pubblico si pone in netto contrasto con l'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 che si limita a prescrivere che **“Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata”**, con l'art 3 lettera “u” del D.Lgs 50/2016 che prevede che l'ATS possa essere costituita anche mediante scrittura privata e con l'art. 83, comma 8 del D.lgs 50/2016 che codifica il cd. **principio di tassatività delle cause di esclusione.**

- ***Eccesso di potere – Arbitrarietà – Disparità di trattamento – Ingiustizia Manifesta – Difetto assoluto di motivazione – Difetto di istruttoria. Violazione dei principi di imparzialità, par condicio concorrenziale e del buon andamento dell'Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.***

L'avviso pubblico di che trattasi consente di presentare la domanda di sostegno sia ad Associazioni Temporanee già costituite al momento del rilascio della domanda di sostegno, sia a *costituende* Associazioni Temporanee.

Da un lato, la ricorrente, che risultava già (validamente) costituita, sin dall'11/01/2019, è stata dichiarata non ammessa con provvedimento datato 4/02/2020, dall'altro le Associazioni Temporanee risultavano, in tale data, ancora nei termini per potersi costituire in ATS.

Avv. Ivana Miccoli

Via Camillo Rosalba 47/J -70124-Bari

cell. 333.9176765 – fax 0230134945

PEC miccoli.ivana@avvocatibari.legalmail.it

La Regione Puglia non ha utilizzato l'istituto del soccorso istruttorio.

La Regione Puglia, nel provvedimento conclusivo del procedimento, non ha chiarito il perché le censure attinenti la violazione di legge (già presentate in sede di osservazioni ex art 10 bis L 241/1990 smi) sono state ritenute non accoglibili.

L'Amministrazione regionale nulla replica in merito alla dimostrata equipollenza tra ATS costituita con atto pubblico e ATS costituita con scrittura privata autenticata.

- ***Vi è stata infine richiesta di sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati*** in virtù del *fumus boni iuris* che emerge con chiarezza dai motivi sopra indicati e del *periculum in mora*, atteso che il controllo di merito è già avvenuto e la Regione Puglia potrebbe procedere con l'approvazione della graduatoria finale di merito.

Avv. Ivana Miccoli

f.to digitalmente